

TRASPARENZA DEGLI ATTI DELL'AUTORITÀ

Provvedimento n. 17381

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 settembre 2007;

VISTI gli articoli 10 e 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riguardante la pubblicità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 54 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sul contenuto dei siti informatici delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla pubblicità degli incarichi corrisposti dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 3, commi 35, 63, 66, 122 e 124, riguardanti tra l'altro le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi concernenti le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato il 29 febbraio 2000, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e, in particolare, gli articoli 38 e seguenti;

VISTO il Testo Unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in particolare l'articolo 57;

RAVVISATA l'esigenza di migliorare l'efficienza della spesa attraverso strumenti che consentano un maggiore controllo, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO, in particolare, necessario garantire la più ampia conoscenza al pubblico del bilancio preventivo, delle variazioni ed assestamenti e del rendiconto della gestione finanziaria, con le relative note e relazioni, dei dati sull'autofinanziamento, delle relazioni del Nucleo di valutazione, nonché delle spese sostenute per gli incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni e per l'attività contrattuale relativa a lavori, servizi e forniture;

SENTITO il Segretario Generale;

SU PROPOSTA del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

(Pubblicità degli atti di bilancio)

L'Autorità rende pubblici e disponibili sul proprio sito istituzionale:

- a. il bilancio preventivo e le variazioni ed assestamenti, relativamente all'esercizio finanziario in corso e a quello dell'anno precedente;
- b. il rendiconto della gestione finanziaria, relativamente all'ultimo esercizio finanziario;
- c. le note e relazioni di accompagnamento ai documenti di cui alle precedenti lettere a. e b.;
- d. i dati sull'autofinanziamento, con cadenza semestrale;
- e. le relazioni annuali del Nucleo di valutazione.

Articolo 2

(Pubblicità degli incarichi a soggetti esterni)

1. L'Autorità rende noto sul proprio sito istituzionale i nominativi dei consulenti, degli esperti e degli altri soggetti esterni titolari di qualsivoglia incarico dalla stessa conferito, indicando per ciascuno l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico.
2. La pubblicazione dei nominativi deve riferirsi ad incarichi in corso di svolgimento e non ancora conclusi.

Articolo 3

(Pubblicità degli atti e della documentazione riguardante l'attività contrattuale)

1. È istituito sul sito istituzionale dell'Autorità il "profilo di committente", ai sensi dell'articolo 3, comma 35, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
2. Sul "profilo di committente" è pubblicato l'elenco di tutti gli avvisi e i bandi di gara relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il cui importo presunto sia superiore ai 5.000,00 euro. La pubblicazione riguarda altresì i risultati delle procedure di aggiudicazione ed i relativi contratti stipulati con i contraenti.

3. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento di contabilità e compatibilmente con le norme sull'ordinamento dell'Autorità, trovano applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, con particolare riguardo agli obblighi di informazione e pubblicazione ivi stabiliti.

Articolo 4

(Garanzie di conformità)

1. L'Autorità garantisce che le informazioni contenute sul sito siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute negli atti e documenti originali.
2. In caso di difformità tra le informazioni pubblicate sul sito istituzionale e quelle contenute negli atti e documenti originali redatti in forma cartacea, prevalgono questi ultimi.

Articolo 5

(Norma di chiusura)

Sono fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 6

(Entrata in vigore)

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità ed entra in vigore dalla data di adozione della stessa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà